

Avv. Franco CARROZZO
LECCE – Via Salandra n.30
Tel. 0832/372281 fax 0832/455039
Cod. Fisc. CRRFNC37S08L049J
Part. IVA 00305980757

Avv. Ariosto AMMASSARI
LECCE – Via Salandra n.30
cell. 329/5670934
Cod. Fisc. MMSRST64E24E506F
Part. IVA 03728350756

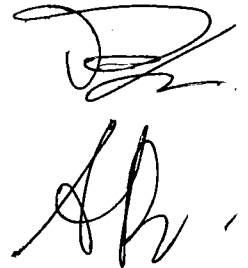
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

- BARI -

RICORRONO

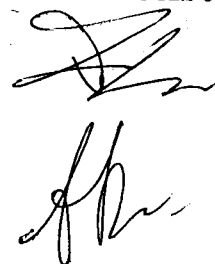
Gli ins.ti **MANGINI MARCELLA CARMELA**, nata a Bitonto (Ba) il 29/3/1960, c.f. MNGMCL60C69A893A, **PISANI ROSJ** nata a Brindisi il 4/12/1978, c.f. PSNRSJ78T44B180L, **GUIDO ANNA** nata a Gallipoli il 18/3/1958, c.f. GDUNNA58C58D883Y, **PIERINI ANITA** nata a Perugia il 19/6/1966, c.f. PRNNTA66H59G478Q, **TURCO MARIANGELA** nata a Monteiasi (TA) il 25/9/1961, c.f. TRCMNG61P65F531D, **VAIRO RACHELE PIA** nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 24/2/1980, c.f. VRARHL80B94H926W, **BRAY FLORIANA** nata a Gallipoli il 19/5/1973, c.f. BRYFRN73E59D883D, **DE MAURO ROSI** nata a san Pietro Vernotico (Br) il 27/6/1976, c.f. DMRRSO76H67I119H, **LAPOLLA ANNALISA** nata a Bari il 3/10/1974, c.f. LPLNLS74R43A662U, **DE LORENZI MARIA SIMONA** nata a Nardò il 25/11/1972, c.f. DLRMSM72S65F842P, **GALASSO VITANGELA** nata a Cisternino (Br) il 25/1/1974, c.f. GLSVNG74A65C741T, **CARBONARA MARCELLA** nata a Fasano il 17/12/1969, c.f. CRBMCL69T57D508P, **CISTERNINO GIOVANNI** nato a Fasano (Br) il 25/6/1966, c.f. CSTGNN66H25D508I, rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Carrozzo (Pec: carrozzo.franco@ordavvle.legalmail.it, fax: 0832/455039, c.f. CRRFNC37S98L048J) e Ariosto Ammassari (Pec: ammassari.ariosto@ordavvle.legalmail.it, fax 0832/455039, c.f. MMSRST64E24E506F) in virtù di procure speciali ai margini del presente atto ed elettivamente domiciliati in Bari presso lo studio dell'Avv. Salvatore Basso al Corso Mazzini n.134/b, nonché gli Ins.ti **CARBONE MARIA** nata

**VI È MANDATO A
MARGINE DELL'ORIGINALE**



a Cerignola (Fg) il 29/4/1972, c.f. CRBMRA72D29C514M, **NARDINO LUCIA** nata a San Severo (Fg) il 28/5/1966, c.f. NRDLCU66E68I158L, **ZILLETTI CLAUDIA** nata a San Marco in Lamis il 5/2/1975, c.f. ZLLCLD75B45H985F, **BARISANO LANFRANCO GIANNICOLA** nato a Grottoaminarda (Av) il 23/6/1964, c.f. BRSLFR64H23E206J, **CAPONIGRO TANIA** nata a Foggia l'1/2/1971, c.f. CPNTNA71B41D643A, **RUSSO PIA MARIA** nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 31/10/1960, c.f. RSSPMR60R71H926H, **CRISSETTI MICHELE** nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 15/08/1962, c.f. CRSMHL62M15H926M, **MEGLIOLA ANTONIO** nato a Lacedonia (Av) il 15/12/1971, c.f. MGLNTN71T15E397V, **CIUFFREDA CARMELA** nata a San Giovanni Rotondo (Fg) il 9/9/1970, c.f. CFFCML70P49H926O, **PRENCIPE LUIGI** nato a Monte Sant'Angelo (Fg) il 28/8/1967, c.f. PRNLGU67M28F631O, anch'essi rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Carrozzo e Ariosto Ammassari e con gli stessi domiciliati in Bari presso lo studio dell'avv. Salvatore Basso in virtù di procura speciale per Notar Marco Pepe repertorio n. 11454 del 19/6/2012 (CARBONE), di altra procura speciale per Notar Donato Cascavilla repertorio n. 998 del 18/6/2012 (NARDINO), di altra procura speciale per Notar Carla D'Addetta repertorio n. 20002 del 18/6/2012 (ZILLETTI), di altra procura speciale per Notar Vincenzo Calderini repertorio n. 390 del 26/6/2012 (BARISANO), di altra procura speciale per Notar Barbara Nastrino repertorio n. 8531 del 27/6/2012 (CAPONIGRO, RUSSO, CRISSETTI, MEGLIOLA, CIUFFREDA E PRENCIPE),

VI È MANDATO A
MARGINE DELL'ORIGINALE



PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- a) dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso a 236 posti di Dirigente scolastico nel ruolo della Regione Puglia disciplinato con DDG 13/7/2011, formato dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso in data 3/5/2012 e dell'atto dispositivo di pubblicazione dell'Ufficio Scol.co Regionale per la Puglia del 4/5/2012, anche perché, e per la parte in cui, i ricorrenti non sono compresi nel predetto elenco;
- b) del Decreto n. 8169 del 26/9/2011 con cui il Direttore Generale dell'Ufficio Scol.co Regionale di Bari ha provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del predetto concorso per il reclutamento di dirigenti scol.ci nel ruolo della Regione Puglia, nonché dei successivi decreti integrativi e/o modificativi della predetta Commissione, ivi compreso il Decreto del 22/12/2011 di composizione delle due sottocommissioni e di individuazione dei componenti supplenti;
- c) del Decreto del 5/9/2011, come integrato con decreto del 16/12/2011, con il quale il Dirigente dell'Ufficio Scol.co Regionale per la Puglia ha costituito e formato gli elenchi degli aspiranti a ricoprire incarichi di componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di Dirigente Scol.co, con particolare riferimento all'elenco allegato C, relativo agli aspiranti agli incarichi per la componente esperto di organizzazione pubblica o privata;
- d) di tutti i verbali, nessuno escluso, della Commissione giudicatrice del predetto concorso a posti di Dirigente Scol.co nei ruoli della Regione Puglia;

- e) di tutte le operazioni, le determinazioni e le delibazioni inerenti la procedura concorsuale a 236 posti di Dirigente scol.co nei ruoli della Regione Puglia provenienti dalla Commissione Giudicatrice del predetto concorso, nonché di tutti i decreti e i provvedimenti della Dirigenza Scol.ca Regionale per la Puglia di Bari sempre relativi alla predetta procedura concorsuale;
- f) Di tutti gli atti e i provvedimenti, preordinati, connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti

F A T T O

I ricorrenti, in possesso dei prescritti requisiti, sono stati ammessi a partecipare al concorso a numero 236 posti di Dirigente Scol.co nel ruolo della Regione Puglia, disciplinato con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione del 13 luglio 2011.

Superate le prove selettive sono stati ammessi alle prove scritte previste all'art. 10 del bando di concorso e precisamente una prima prova consistente nello svolgimento di un elaborato sulle aree tematiche di cui all'art. 8 del bando e una seconda prova scritta consistente in un caso relativo alla gestione dell'Istituzione scolastica, prove poi sostenute nei giorni 14 e 15 dicembre.

Con riferimento alla predetta procedura concorsuale l'Ufficio Scol.co Regionale per la Puglia di Bari, che a norma dell'art. 2 del DDG 13/7/2011 cura la organizzazione del concorso a posti di Dirigente della Regione Puglia, **con Decreto del 26/9/2011** ha provveduto a nominare la Commissione Giudicatrice del Concorso composta dalla Prof.ssa Maria Luisa De Natale, nella qualità di Presidente, e dai professori Fiorentina De

Masi, (per la componente Dirigenti Scol.ci) e Silvano Marseglia (per la componente Esperto di organizzazioni pubbliche e private), quali commissari componenti, oltre al segretario nella persona del dipendente dell'Ufficio Scol.co Regionale di III Area Ada Capriulo.

Con lo stesso Decreto, all'art. 2, sono stati nominati anche i supplenti di ciascun membro effettivo.

Lo stesso Ufficio Scol.co Regionale, dopo aver provveduto con decreto del 24/11/2011 a sostituire uno dei supplenti (Santina Liturri) con il dott. Vito Intini, Dirigente del I Circolo Didattico di Monopoli (in sostituzione di Santina Liturri) per la componente Esperto di Organizzazioni Pubbliche, **con decreto 10226 del 22/12/2011**, avendo accertato che il numero di candidati è pari a 867 unità, ha stabilito che la commissione giudicatrice del concorso si articoli in due sottocommissioni, unico restando il presidente.

Con il predetto Decreto, fermo restando il Presidente unico Prof. Maria Luisa De Natale, la prima sottocommissione viene confermata con i componenti Fiorentina De Masi e Silvano Marseglia, mentre la seconda Commissione con Rosa Meliddo, per la componente Dirigenti e Francesco Forliano, per la componente esperto di Organizzazioni, pubbliche e private.

L'art. 2 del predetto Decreto poi individua i supplenti per ciascun membro effettivo nella persona del prof. Giuseppe Elia, quale supplente presidente, e nelle persone dei dirigenti scol.ci Francesca Cembalaio e Vito Intini, commissari supplenti, oltre ad un segretario supplente, funzionario di terza area dell'USR.

Le Commissioni, come costituite con il predetto decreto del 22.12.2011, sono rimaste invariate sino alla data del 15.3.2012 allorchè, con decreto n.

1668 adottato in tale data, il dirigente dell'Ufficio Scolastico di Bari ha nominato componente della I sottocommissione la dott.ssa Rita Ceci, in sostituzione della dimissionaria De Masi Fiorentina.

Le predette Commissioni hanno proceduto, nelle date dalle stesse stabilite (poi modificate), alla correzione e valutazione degli elaborati dei ricorrenti predisponendo poi, alla conclusione delle operazioni di correzione, un elenco di 228 candidati ammessi alle prove orali, elenco poi pubblicato con atto dispositivo dell'Ufficio Scolastico di Bari del 4.5.2012.

Non appena avuta conoscenza del predetto elenco i ricorrenti hanno richiesto l'accesso a tutti gli atti della procedura concorsuale, in particolare a tutti i verbali della Commissione giudicatrice precedenti la formazione dell'elenco degli ammessi.

Il presidente della Commissione ha però consentito l'accesso solo al verbale n. 8 relativo ai criteri per la correzione degli elaborati, alle prove scritte di ognuno dei richiedenti ed ai verbali di correzione delle stesse, nonostante le verbalizzate dichiarazioni protestative dei ricorrenti, fondate su recente e consolidata giurisprudenza.

Al riguardo i ricorrenti, con il deposito del ricorso, chiederanno all'Ill.mo Sig. Presidente del TAR di Bari, con separata istanza, di voler ordinare al Presidente della Commissione giudicatrice di versare in giudizio tutti i verbali della Commissione e di tutti gli elaborati dei concorrenti ammessi alle prove orali con le relative schede di valutazione.

Premesso quanto innanzi poiché l'elenco degli ammessi alla successiva fase della prova orale del concorso non comprende i ricorrenti e quindi determina la loro definitiva estromissione dal concorso a posti di dirigente scolastico,

gli stessi con il presente atto hanno interesse ad impugnare i provvedimenti in epigrafe, chiedendone l'annullamento previa sospensione, per i seguenti

M O T I V I

SULLA AMMISSIBILITA' E TEMPESTIVITA' DEL RICORSO

Preliminarmente, anche al fine di evitare ogni eventuale eccezione di pretesa tardività dell'impugnativa con riferimento ad atti e provvedimenti procedurali da tempo resi noti dall'Amministrazione, è sufficiente richiamare i consolidati principi giurisprudenziali secondo i quali solo all'esito di operazioni concorsuali effettivamente lesive degli interessi, ogni concorrente è in grado di apprezzare se l'operato della commissione lo abbia o meno in concreto pregiudicato.

Orbene poiché il carattere lesivo dei provvedimenti impugnati indicati in epigrafe (atti di nomina della commissione giudicatrice, elenco per la nomina dei commissari predisposto dall'Ufficio Scolastico Regionale, operazioni e verbali della Commissione giudicatrice, valutazioni dalla stessa effettuate ecc. ecc.) è emerso per gli interessati solo nel momento in cui hanno avuto conoscenza della loro non ammissione alla prova orale, con conseguente esclusione dal concorso, e solo dal momento della formale conoscenza di tale esclusione che è iniziato a decorrere il termine decadenziale per l'impugnazione.

Pertanto, anche in conformità a consolidata giurisprudenza, i provvedimenti endoprocedimentali di una procedura concorsuale sono impugnabili dal candidato nel momento in cui, attraverso l'approvazione di atti del procedimento, diviene compiutamente riscontrabile la lesione della sua sfera giuridica, con la effettiva verifica del pregiudizio sofferto.

Da tale momento, quindi, il candidato può ben impugnare il provvedimento concretamente lesivo, unitamente a tutti i precedenti atti e provvedimenti procedurali.

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART 1, c. 618 l.n. 296/06, DEGLI ARTT 6 e 10 del DPR n. 140/08, DELL'ART 7 DEL BANDO DI CUI AL DDG 13/7/11. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.

A) Come già illustrato in punto di fatto, con provvedimento del 26.9.11 il Dirigente dell'USR ha proceduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso de quo.

Vi figura il presidente (professore universitario di 1^a fascia), e due commissari: la prof. F. De Masi, dirigente scolastico a riposo (componente "dirigenti scolastici") e il prof. S. Marseglia, (componente "esperti/dirigenti"). Come supplenti sono nominati il prof. Elia Giuseppe, docente universitario, per la componente presidente, e la prof. R. Meliddo, dirigente scolastico a riposo (componente "dirigenti scolastici"), la prof. S. Liturri (componente "esperti/dirigenti").

Con provvedimento del 24.11.11 si è provveduto alla sostituzione della prof. Liturri, quale membro supplente, con il prof. V. Intini, (componente "esperti/dirigenti").

Dopo l'effettuazione delle prove scritte tenutesi il 14-15/12/11, sulla base dei partecipanti, con decreto del 22.12.11 l'USR ha provveduto alla formazione di due sottocommissioni.

Inalterata la commissione base, che è diventata 1^a sottocommissione, ha

nominato membri della 2^a sottocommissione la prof. R. Meliddo, già supplente, (componente “dirigenti scolastici”) e il prof. F. Forliano (componente “esperti/dirigenti”). Durante la correzione delle prove scritte, il 15.3.12, con provvedimento di pari data, l'USR ha sostituito la prof. F. De Masi con la prof. R. Ceci (componente “dirigenti scolastici”).

B) Con regolamento di delegificazione ex art 17, c. 2, l.n. 400/88 e art 1, c. 618 l.n. 296/06, è stato emanato il DPR n. 140/08 con cui si sono dettate norme per il reclutamento dei dirigenti scolastici. L'art 10 stabilisce appunto i criteri per la formazione delle commissioni, stabilendo che i due commissari siano scelti “uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi”.

Anche le sottocommissioni si formano con gli stessi criteri, ai sensi dell'art 10, c. 8, DPR n. 140/08, che rinvia ai criteri sopra detti.

Dalla lettura della norma si desume che la suddivisione dei commissari è bipartita.

1) Da un lato i dirigenti scolastici, in servizio da almeno cinque anni ed anche collocati a riposo ma da non più di tre (art. 10, c. 1 e 4 DPR cit.).

Questi assicurano un giudizio dall'interno, da parte di membri che concretamente esercitano le funzioni di cui al concorso e che possono valutare da un punto di vista funzionale le competenze e capacità direttive del candidato nel contesto scolastico. Tale aspetto, operativo, della selezione trova riscontro nel contenuto della seconda prova scritta, che prevede appunto la risoluzione di un caso pratico (art. 6, c. 1 DPR n. 140/08).

Peraltro la norma non reputa sufficiente il semplice esercizio delle funzioni

di dirigente scolastico ma richiede anche “*documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi*” (art. 10 c. 4)..

2) Dall’altro la componente “esperti e dirigenti”, formata da “esperti di organizzazioni pubbliche o private, con competenze in campo organizzativo e gestionale, ovvero dirigenti, tecnici o amministrativi”.

Questa è la componente esterna, che conferisce alla commissione una valenza selettiva multidisciplinare di respiro più ampio. Di quanto sopra è traccia nel contenuto della prima prova scritta (saggio), che verte, fra l’altro, su “tematiche relative... alle modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, oltre alle specifiche aree giuridico-amministrativo-finanziaria, socio-psicopedagogica, organizzativa, relazionale e comunicativa”. Anche a quest’aliquota sono richieste le stesse “*competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi*” (dirigenti amministrativi e tecnici, accomunati ai dirigenti scolastici nella stessa dizione) o, con espressione equivalente, “competenze in campo organizzativo e gestionale” (esperti di organizzazioni pubbliche o private).

In sostanza, tutti i commissari devono avere delle documentate competenze in materia di organizzazione e gestione di sistemi complessi. La categoria dei dirigenti scolastici assicura, oltre a tali competenze, l’apporto di giudizio derivante dall’esercizio concreto della funzione (da almeno cinque anni e cessata da non più di tre).

Orbene, nel caso presente avviene che **tutti i commissari nominati sono dirigenti scolastici**, sia (ovviamente) quelli della componente specifica **che quelli della componente “esperti e dirigenti”, sia titolari che supplenti**.

Difatti il prof. Marseglia (titolare 1^a sottocomm.) è dirigente scolastico a

riposo dall'1/9/09, la prof. Liturri è dirigente scol.co a riposo dall'1/9/10, il prof. Intini è dirigente scol.co in servizio con incarico di direzione del 1[^] circolo didattico di Monopoli (v. provv. del 24/11/11), il prof. Forliano (titolare in 2[^] sottocomm.) è dirigente in servizio dell'IISS "Vivante-Pitagora" di Bari (v. provv. del 22/12/11).

Tanto è illegittimo.

In primo luogo, non è possibile nominare dirigenti scolastici nella componente esperti-dirigenti.

S'è visto che il DPR n.140/08 si differenzia dall'assetto generale, prevedendo una composizione della commissione non indifferenziata ma esattamente ripartita per categorie: un commissario dev'essere un dirigente scolastico, l'altro un esperto o un dirigente tecnico (id est ispettore) o amministrativo. Ed è ben chiara la ratio di tale costruzione, che determina un assetto equilibrato dell'organo selettivo, nella tripartizione presidente, commissario-esperto-dirigente e commissario-preside.

È ovvio quindi che non è possibile annullare la componente esperto-dirigente senza incorrere in illegittimità. E non si tratta di impingere nella discrezionalità di cui l'amm.ne dispone nell'individuazione dei commissari da nominare, ma di violazione della norma di riferimento, laddove si attinge da una categoria non consentita, o meglio già individuata e rappresentata dalla norma nel restante 50% dei commissari.

Del resto, è facile osservare che la bipartizione sia inderogabilmente voluta dalla fonte regolamentare, laddove, se si fosse prevista una composizione indifferenziata, si sarebbero stabiliti i requisiti di nomina in sequenza iterativa (*"i commissari si scelgono fra i possessori di titoli A, B, C, ecc"*).

A maggior ragione la norma sarebbe stata ben diversa se il redattore del DPR avesse voluto l'assetto determinato dai provvedimenti impugnati, e cioè una commissione composta solo da presidi.

Nel caso presente invece la suddivisione è inequivocabile: "gli altri due componenti si scelgono UNO FRA i dirigenti scolastici E L'ALTRO FRA esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi".

E si tratta di una ripartizione che l'amm.ne avrebbe dovuto tanto più rigidamente rispettare considerando l'esiguità numerica della commissione. Non può sfuggire infatti che in una commissione numerosa il travalicamento di una categoria di commissari a danno di un'altra avrebbe un impatto minore, mentre nel caso presente il riservare ai dirigenti scolastici la totalità dei commissari risulta insopportabile dal sistema.

Ne risulta una valutazione che è oggettivamente sbilanciata in quanto effettuata (tranne il presidente) esclusivamente da presidi.

Sostanzialmente una cooptazione interna, effettuata da professionisti che trascorrono o hanno trascorso la loro vita nella scuola, dapprima (obbligatoriamente) come docenti e poi come dirigenti scolastici.

Ed è da rimarcare che non è in discussione se questa sia un'opzione *astrattamente* infelice e deleteria o al contrario auspicabile. Semplicemente è un'opzione esclusa dalla norma e quindi illegittima.

C) Né può essere seguita la Resistente Amm.ne quando, com'è implicito negli impugnati provvedimenti di nomina, ritiene che un dirigente scolastico ben possa essere individuato non in quanto tale ma, come specificato nei provv. impugnati (decr. USR 26/9 e 22/12/11), come "esperto di

organizzazioni pubbliche”.

Tale opzione è esclusa dalla norma.

Invero, **anche i presidi, per essere nominabili nella componente dirigenti scolastici, devono essere “esperti di organizzazioni”**. Difatti l’art. 10 c.4 DPR n. 140/08 stabilisce che *“per i dirigenti tecnici, amministrativi e scolastici si richiedono documentate competenze nella organizzazione, gestione e direzione di sistemi complessi”*. In sostanza nella componente commissariale *presidi* non rientrano, semplicemente *ratione muneris*, coloro che esercitano tale funzione, lasciando poi all’amm.ne la discrezionalità dell’individuazione concreta ma, fra questi, coloro che documentano specifiche ed ulteriori competenze organizzative e gestionali complesse.

E le competenze in questione sono identiche a quelle che si richiedono ai dirigenti tecnici ed amministrativi, nonché agli esperti, che costituiscono la seconda aliquota della commissione. Difatti i dirigenti tecnici ed amministrativi sono accomunati addirittura nella stessa dizione dell’art. 10 c. 4 cit., ed agli “esperti di organizzazioni pubbliche o private” sono richieste le medesime “competenze in campo organizzativo e gestionale” (art. 10, c. 4 cit.).

Pertanto, è quasi inutile osservare che, essendo i dirigenti tecnici ed amministrativi perfettamente fungibili con gli “esperti”, nell’ambito della seconda componente, è evidente che i requisiti di accesso, quanto a competenze, sono gli stessi.

E allora, se le competenze organizzative e gestionali che gli esperti/dirigenti ed i presidi devono possedere sono le stesse, è evidente che la ragione della bipartizione è solo nell’apporto valutativo che a questi ultimi deriva dallo

status di dirigente scolastico e quindi dal concreto esercizio delle funzioni nello specifico posto a concorso. Si tratta di una specificità che giustifica la riserva del 50% dei commissari appunto ai presidi.

Da ciò discende che un dirigente scolastico, proprio perché è portatore di tale specificità, è escluso dalla partecipazione all'opposta categoria degli esperti, quand'anche fosse in contemporanea un cattedratico di organizzazione e gestione di sistemi complessi. Perché ciò comporterebbe comunque una duplicazione della presenza di tale specificità, esclusa dalla norma.

D) Tale duplicazione si verifica documentalmente. Infatti tutti i membri della commissione (effettivi e supplenti) risultano contemporaneamente iscritti negli elenchi di selezione dei commissari sia nella componente presidi che nella componente esperti. Nell'impugnato provv. USR del 5/9/11, di formazione dell'elenco degli aspiranti componenti della commissione de qua, i prof. Marseglia (effettivo della commissione base e poi 1^a sottocomm.), Liturri e Intini figurano sia nell'elenco "B" (dirigenti scolastici con almeno 10 anni di anzianità) e sia nell'elenco "C" (esperti di organizzazioni pubbliche e private). L'unica eccezione il prof. Forliano, ma perché non possiede i cinque anni di anzianità minima nel ruolo dei dirigenti scolastici e quindi non può accedere a tale componente.

Del resto, che l'Amm.ne fosse ben consapevole che le nomine in questione costituissero un'espansione della categoria dei dirigenti scolastici, ben risulta nei provvedimenti impugnati, ove è specificato per tutti che i membri esperti sono "esperti di organizzazioni **pubbliche**" (cioè scolastiche) e poi la qualifica di dirigente scolastico: il prof. Intini "dirigente con incarico di

direzione del 1[^] circolo di Monopoli”, il prof. Forliano “dirigente dell’IISS ‘Vivante’ di Bari”, il prof. Marseglia e la prof. Liturri “dirigente scolastico a riposo” e l’indicazione della qualifica di dirigente scolastico è contenuta anche, ed addirittura nell’impugnato elenco “C”, formato per selezionare la componente “esperti” (v. provv. del 5/9/11, 24/11/11, 22/12/11).

Elenco anch’esso illegittimo e da annullare in parte qua, per i motivi e le argomentazioni innanzi svolte.

Tanto vizia tutte le operazioni concorsuali a cui i predetti “Esperti”, rectius Dirigenti scol.ci, hanno partecipato, sia come effettivi che, illegittimamente ammessi, come supplenti.

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

L’illegittimità della nomina dei commissari che hanno concretamente partecipato ad attività discrezionale e valutativa della commissione, ivi compresa la determinazione dei criteri di valutazione (Marseglia, Intini, Forliano) determina la caducazione non solo degli atti dai medesimi effettuati ma anche, in via derivata, di tutti gli atti successivi della stessa commissione, ivi comprese le prove orali e gli atti conclusivi della procedura.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 35, COMMA III LETTERA E DEL DECRETO LEGISLATIVO N.165/01 E DELL’ART.9, COMMA II, DEL D.P.R. 487/94, VIOLAZIONE DELL’ART.97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI.

L’art. 35 comma 3 del T.U. n. 165/2001, reiterando quanto già disposto

dall'art. 9 del D.P.R. 487/94, stabilisce che non possono essere scelti come membri delle Commissioni di pubblico concorso, tra l'altro, coloro che ricoprano cariche politiche e che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

Scopo della normativa è quello di evitare qualsiasi ingerenza politica o sindacale o comunque di associazioni professionali nelle procedure di pubblico concorso ed è volta ad assicurare l'applicazione dei principi dell'imparzialità dell'azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici, nel rispetto della par condicio di tutti i concorrenti.

Orbene la normativa ed i principi innanzi richiamati risultano violati e disattesi nella vicenda con la nomina a commissario effettivo della I commissione del prof. Silvano Marseglia, nomina disposta con decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico di Bari del 26.09.2011.

Ed infatti il preside Silvano Marseglia è da anni il massimo rappresentante in Italia dell'Associazione Europea degli Insegnanti (A.E.D.E.), prima come Presidente della predetta associazione e poi quale attuale Segretario Nazionale della stessa.

Trattasi di una importante associazione professionale dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado che si propone, tra l'altro, di adeguare la preparazione professionale e l'azione didattica attraverso diverse iniziative, come corsi di formazione e di aggiornamento, convegni e forum di carattere nazionale ed europeo, incontri, dibattiti a livello locale, regionale ed interregionale.

La stessa associazione ha poi anche sottoscritto numerosi protocolli d'intesa

con l'Amm.ne della P.I. sia a livello nazionale che regionale.

Il preside Marseglia, inoltre, proprio in quanto designato dall'Associazione degli Insegnanti Europei, è anche componente del Consiglio di Presidenza del CIME – Consiglio Italiano del Movimento Europeo, partner del Ministero degli Affari Esteri.

Trattasi quindi di un autorevole soggetto direttamente investito del potere di rappresentanza di associazioni professionali di rilevanza nazionale ed europea, per lo svolgimento delle relative attività istituzionali.

Ritengono i ricorrenti che gli incarichi o comunque le designazioni di cui è destinatario il preside Marseglia lo rendano incompatibile alle funzioni di componente della Commissione Giudicatrice del Concorso a posti di dirigenza scolastica nei ruoli della Regione Puglia.

Pertanto la denunciata causa di incompatibilità, riguardante anche un solo componente, rende illegittima la composizione dell'intera Commissione e, di conseguenza, tutte le operazioni dalla stessa compiute.

III. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9 E 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E DELLE REGOLE SULLA TRASPARENZA ED IMPARZIALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER OMESSA LEGITTIMA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE DELLE REGOLE SULLA DELIBAZIONE DEI "COLLEGI PERFETTI". ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

1) L'art. 12 del D.P.R. 487/94, relativo alla trasparenza amministrativa nei

procedimenti concorsuali, prevede che *“le commissioni esaminatrici alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzarsi nei relativi verbali, ai fini di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”*.

Orbene nel concorso oggetto dell'odierno contenzioso, la Commissione esaminatrice, pur nominata con decreto del 26.9.2011 e riunitasi varie volte dopo la predetta data, solo con **verbale n. 8 del 3.1.2012**, ha provveduto a stabilire i criteri per la valutazione delle prove scritte e ad adottare le schede per la valutazione delle stesse, con i criteri e gli indicatori ivi previsti.

Tanto peraltro è avvenuto dopo che i concorrenti avevano sostenuto le prove scritte (quindi senza conoscere i criteri per la valutazione delle stesse) e dopo che la Commissione, con il precedente verbale n. 5, aveva stabilito le tracce da assegnare per le due prove di esame.

Da tanto la violazione delle norme e dei principi in epigrafe risultando evidente che i criteri per la valutazione e correzione debbano quantomeno:

- essere resi noti ai concorrenti prima delle prove scritte;
- essere formulati dalla Commissione Giudicatrice prima di stabilire le tracce da assegnare.

Tanto al fine di garantire gli ineludibili principi di correttezza, imparzialità e trasparenza, principi che rendono necessaria la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione delle prove in un momento nel quale non possa sorgere nemmeno il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti.

Ed infatti, è intuitivo che solo la determinazione dei criteri in momento antecedente la predisposizione delle tracce per le prove scritte e le prove

medesime mette la commissione assolutamente al riparo da eventuali dubbi di possibili favoritismi o pregiudizi valutativi, allorchè i criteri potrebbero essere curvati in funzione di aspetti estranei alla valutazione obiettiva. È ovvio che si tratta solo di eventualità, ma l'imparzialità, già richiesta per l'intera amministrazione ex art 97 cost, è coesistente dell'esistenza di una commissione giudicatrice, quindi un bene che identifica il perseguimento del pubblico interesse ad una selezione equa, **anche esteriormente**.

Da tanto una prima illegittimità che inficia i criteri deliberati con il verbale n. 8 e tutte le operazioni successive.

2)MA NON SOLO.

Nella vicenda i criteri valutativi e le relative schede con gli indicatori risultano **illegittimamente deliberati**, e privi di validità, quindi come inesistenti, in quanto deliberati nella riunione del 3.1.2012, con la partecipazione anche di un designato supplente (dott. Vito Intini) **che non poteva assolutamente essere ammesso alla deliberazione stante la presenza alla riunione del commissario che era stato designato a sostituire nell'ipotesi di impedimento**.

Ed infatti dall'esame del verbale n. 8 del 3.1.2012 risultano presenti alla riunione, non solo il presidente ma anche i 4 commissari designati, ed altresì **il componente supplente dott. Vito Intini**.

Trattasi di uno dei tre supplenti nominati con il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bari del 22.12.2011, per la componente "esperto di organizzazioni pubbliche", mentre gli altri due supplenti individuati sono per la componente presidente il prof. Giuseppe Elia e per la componente "dirigente scolastico" la dott.ssa Francesca Cembalaio.

Orbene poiché a norma dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 487/94 *“i supplenti, intervengono alle sedute della Commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi”*, è evidente che essendo presenti nella seduta del 3.1.2012 (verbalizzata con il verbale n. 8) tutti i componenti effettivi delle due commissioni, oltre all'unico presidente, la partecipazione di uno degli individuati supplenti (peraltro uno solo) doveva essere interdetta, **pena la illegittimità della composizione della commissione deliberante e delle deliberazioni adottate.**

Ed infatti, secondo la natura e la funzione propria dell'istituto della supplenza, il presupposto perché il supplente possa esercitare le funzioni del sostituto è che questi si trovi per un legittimo impedimento nell'impossibilità di svolgere le sue funzioni, circostanza questa che nella fattispecie è insussistente stante la verbalizzata presenza di tutti i commissari effettivi.

Oltretutto poiché l'art. 10, comma 10, del DPR 10/7/2008 n.140 stabilisce che possono essere nominati *“uno o più supplenti per ciascun componente”*.

Ne consegue che consentire la partecipazione alle riunioni della commissione di una pletora di supplenti travolge l'assetto istitutivo delle Commissioni stesse impedendone anche il corretto funzionamento.

Ed infatti, la prevista nomina di più supplenti per ciascun componente e la loro partecipazione alle deliberazioni della Commissione può determinare, addirittura, che i membri effettivi siano posti in minoranza dai supplenti. Pacificamente illegittimo.

Comunque le regole che presiedono alle deliberazioni di un “collegio perfetto” precludono che in una riunione così delicata ed importante, come quella nella quale vengono stabiliti i criteri per la valutazione degli elaborati,

possano essere ammessi a partecipare, con evidente possibilità di interloquire, componenti supplenti che assolutamente non fanno parte del collegio perfetto. Questo deve funzionare con la presenza e la partecipazione di tutti i cinque componenti e solo di questi.

La giurisprudenza ha più volte affermato che *“le Commissioni di concorso costituiscono collegi perfetti, con la conseguenza che l’illegittimità della composizione vizia tutte le operazioni da esse compiute e il risultato finale del concorso”* (TAR Lazio, Sez. II quater, 31.3.09 n.3402); *“La presenza illegittima in una Commissione di concorso anche di un solo componente determina l’illegittimità della composizione dell’intera commissione e delle operazioni da essa compiute”* (TAR Lazio III bis n.12234/04).

La VI Sezione del Consiglio di Stato, con decisione n. 815 del 2005, pur ritenendo che in sede di operazioni concorsuali non si richieda sempre la presenza della effettiva commissione giudicatrice al suo completo, ha stabilito che *“la regola del collegio perfetto deve, invero, trovare osservanza in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali; selezioni degli argomenti e redazione delle tracce delle prove scritte; determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali...) ovvero in ogni caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso”*.

Peraltro la partecipazione alla riunione del 3.1.2012 di un **sesto componente** incide anche sulla possibilità di adottare decisioni a maggioranza.

Inoltre ove impensabilmente fosse assentibile la partecipazione dei supplenti, pur nella presenza di tutti i componenti effettivi, giammai tanto dovrebbe

valere **per uno solo dei supplenti** e non anche per gli altri supplenti individuati con il decreto di nomina.

Delle due l'una.

O il componente supplente può avere accesso alla riunione solo nell'ipotesi di assenza del componente per la sostituzione del quale è stato designato, **oppure** alla riunione devono obbligatoriamente essere chiamati a partecipare **tutti i supplenti**, ivi compreso il presidente supplente. E quindi, nell'ipotesi, il collegio senza tutti i supplenti **non è perfetto**.

Da ultimo va anche segnalato che la partecipazione del supplente alla riunione di cui al verbale n.8 è gravemente incidente proprio sui criteri valutativi deliberati, atteso che non può assolutamente escludersi che gli stessi siano stati determinati da un intervento o da una proposta del componente supplente.

Pertanto dalla illegittima partecipazione del dott. Intini alla riunione del 3.1.2012 discende la conseguente illegittimità dei criteri deliberati e quindi di tutte le operazioni di correzione degli elaborati effettuate dalla commissione sulla base dei criteri adottati con il verbale n.8, con derivata illegittimità di ogni atto successivo al predetto verbale.

Una volta annullata l'intera operazione di valutazione degli elaborati scritti svolta dalla Commissione, diventa evidentemente ozioso verificare ogni altra diversa circostanza inerente al **concorso, ormai radicalmente compromesso**.

IV. ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, c. 618 l.n. 296/06, DELL'ARTT. 6, c. 1 DPR n. 140/08, DELL'ART. 10, c. 1 DEL BANDO DI CUI AL DDG 13/7/11. ECCESSO

DI POTERE PER ERRORE NEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, PERPLESSITÀ, ARBITRARIETÀ, CONTRADDITTORIETÀ E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

Nel verbale n. 8 (data 3/1/12) la commissione ha fissato, “dopo ampia ed approfondita discussione”, i criteri di valutazione delle prove scritte, consistenti in due griglie. Nello stesso verbale ha poi specificato e determinato i contenuti delle tabelle. Si evidenziano delle illegittimità

A) In primo luogo **la griglia è del tutto priva di descrittori**. Sia quella del “primo elaborato” che del “caso” (2^a prova) non contengono nessuna specificazione dei livelli numerici individuati.

Non si capisce quindi per ogni indicatore (es., per la tabella del primo elaborato, indicatore 1.b. *compiutezza della conoscenza dimostrata – scala da 1 a 4*, ecc) a che concreto livello di prestazione corrisponda il voto 1, 2, 3 o 4. Né è enunciato uno standard di prestazione che consenta l'individuazione del livello minimo di superamento della prova (21/30).

Invero l'uso delle griglie di valutazione è stato introdotto proprio per evitare eventuali arbitrii valutativi o imperscrutabilità dell'iter logico-selettivo. Ed è evidente che, qualora la griglia individui soltanto degli indicatori (es., pertinenza alla traccia, interpretazione critica, ecc) **ma non in concreto i livelli di prestazione che corrispondono ad ogni voto**, la griglia non si avvicina nemmeno a quello strumento di oggettività (e quindi verificabilità) per cui è concepita.

In altre parole, “3” di per sé non significa nulla, ma soltanto che è più di 2 e meno di 4.

I livelli numerici devono essere esplicitati in tabella con giudizi. In difetto, come nel caso presente, la valutazione è affetta da difetto di motivazione (art. 3 l.n. 241/90), arbitrarietà ed illogicità.

B) In secondo luogo la tabella è illogica perché sbilanciata.

Le norme indicate in epigrafe stabiliscono che “le due prove scritte accertano la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello operativo”. **Ciò determina un necessario equilibrio fra elementi formali ed elementi sostanziali delle prove.**

Orbene, nella prima griglia (saggio) v'è una prevalenza assoluta degli aspetti formali. Difatti il criterio 2 (*qualità dell'articolazione del testo e delle relative argomentazioni*) ed il criterio 3 (*qualità della forma espositiva*) attribuiscono insieme 18/30 (p. 10+8), **vale a dire il 60% del punteggio.**

In sostanza, chi dimostrasse ottime abilità linguistico-argomentative, che pacificamente costituiscono una prestazione trasversale a tutte le discipline dello scibile e del tutto indipendente dalla profondità delle conoscenze possedute, conseguirebbe 18/30 e, secondo la griglia impugnata, potrebbe anche possedere “padronanza dei temi affrontati e ampiezza delle conoscenze possedute” pari al minimo in tutti e tre gli indicatori 1.a, 1.b, 1.c (=3/30) per superare la prova, assommando 21/30.

Un risultato palesemente illogico, già dal punto di vista aritmetico.

Il contrario avviene nella seconda prova scritta (caso).

In questa, la griglia premia in proporzione irragionevole l'aspetto sostanziale, assegnando al criterio n. 1 (*capacità di analisi del caso e di proposta di soluzioni pertinenti*) 24/30, addirittura l'80% dei voti disponibili.

Qui è l'eccesso opposto. La “chiarezza ed efficacia espositiva” e la

“padronanza linguistica” (criterio 2) ne escono mortificate al punto che potrebbero anche essere pari a zero. Difatti **non sono necessarie** affinché la prova sia giudicata “soddisfacente” (21/30, punteggio minimo di superamento). Peraltro, anche con il criterio 2 pari a zero non sarebbe necessario nemmeno eccellere nelle capacità di analisi del caso e di proposta di soluzioni, perché sarebbero sufficienti 21 dei 24 punti che tale criterio da solo assegna.

È evidente che tale squilibrio, opposto ed incrociato fra i criteri di valutazione delle due prove, è inaccettabile ed indice di una perplessità, illogicità ed arbitrarietà dell’azione dell’organo straordinario dell’Amm.ne, che vizia tutte le valutazioni effettuate e le operazioni successive, anche per illegittimità derivata.

C) Ulteriore aporia contenuta nei criteri di valutazione è costituita dall’aspetto grammaticale e morfosintattico.

Nel verbale n. 8 si stabilisce che “ogni errore di sintassi e di grammatica dispone ad una valutazione negativa dell’elaborato”. E ciò viene stabilito in maniera trasversale alle due prove. Non si capisce cosa significa.

O meglio, se preso per quello che dice, è un criterio del tutto illegittimo.

In applicazione di tale criterio la commissione potrebbe valutare negativamente un elaborato **solo perché contiene un errore formale**. Ma potrebbe anche ritenere di “sorvolare”, anche in presenza di più errori, bilanciando tale aspetto con altri positivi del tema.

Se inteso in senso rigido è un parametro del tutto irrazionale, perché **ha un effetto di abrogazione interna dell’intera griglia**, che verrebbe ad essere inutile, anche in presenza di livelli positivi in tutti gli indicatori, ove ricorra

un difetto formale.

Se inteso in maniera elastica, la commissione doveva darsi dei parametri di giudizio precisi.

È evidente infatti che **un** errore di tale specie, soprattutto in contesti ansiogeni come una seduta concorsuale, può essere il frutto di una distrazione o di altre circostanze estrinseche. La commissione doveva individuare **innanzitutto un rapporto, anche numerico, quantomeno con il criterio 3.b (1^a griglia) e 2.b (2^a griglia): “padronanza linguistica”.**

Si doveva specificare, con giudizi espressi in prosa, la suddivisione in quattro livelli (griglia 1) e tre livelli (griglia 2) dell'indicatore in questione, individuando altresì il peso che imperfezioni o errori del genere avrebbero avuto nella concreta valutazione, e da che punto in poi avrebbero comportato una valutazione insufficiente, ad es., per gravità, ingiustificabilità, ripetizione degli stessi, presenza sia in brutta che bella copia, ecc..

L'aspetto formale insomma, **proprio perché potenzialmente caducante dell'intera prova**, non poteva essere lasciato ad indicazioni generiche, ma avrebbe dovuto costituire oggetto di parametrizzazioni espresse e precise da parte della commissione. In mancanza l'operato della stessa è illegittimo.

D) Ulteriore elemento di illegittimità è dato da un'irrazionale suddivisione dei valori numerici. A parte il fatto che **non c'è un'esplicitazione del livello di sufficienza** (si passa infatti da “insufficiente”: da 0 a 20/30, a “soddisfacente”: 21/30), se si sommano i primi due livelli della griglia 1 si ottengono 16/30, mentre se si aggiunge il terzo si balza a 23/30 (“quasi buono”). Lo stesso nella griglia 2, dove si ottengono appena 14/30 dai primi due livelli (con solo il primo nell'indicatore n. 2 che è a tre livelli) e 22/30

(“più che soddisfacente”) se si aggiunge il livello successivo.

È evidente che **non è legittimo** che un giudizio di superamento o non superamento della prova (21/30) **debba per forza corrispondere ad una media fra livelli diversi**. Infatti il voto 21 è costituito in entrambe le griglie da un valore medio, che si raggiunge SOLTANTO ATTINGENDO DA LIVELLI DIVERSI (es., combinazione fra 2[^] e 3[^] livello o peggio fra 1[^] e 4[^], ecc.).

Tanto denota una perplessità ed irrazionalità della valutazione. Difatti lo standard di superamento della prova (21/30) **deve per forza corrispondere AD UN LIVELLO UNICO DI PRESTAZIONE che si richiede al candidato** e che costituisce **IL** livello di preparazione “soddisfacente”.

Tanto logicamente prima che docimologicamente.

Una prestazione obbligatoriamente frastagliata non può costituire **la prestazione** che si richiede al concorrente. La griglia è quindi intrinsecamente illogica, contraddittoria ed illegittima.

E) Per altro verso, c'è incongruenza fra la griglia e le “precisazioni” di cui al verbale n. 8.

E) 1. La griglia n. 2 (caso pratico) definisce il criterio 1 (“*capacità* di analisi del caso e di proposta di soluzioni pertinenti”) appunto come una “capacità” ma poi gli indicatori sono espressi in termini di “abilità” (1.a: “individuazione degli elementi di contesto...”).

L'indicatore 1.c. è espresso come “capacità di delineare soluzioni coerenti e funzionali...” ma anche questa è un'abilità. L'indicatore 1.b (“completezza dei riferimenti normativi...”) nemmeno è una capacità ma una “conoscenza”.

Tali riferimenti docimologici, che la commissione utilizza indifferentemente, sono, al contrario, ben specificati nelle fonti UE.

Nella raccomandazione UE del 23/4/08 (in GUCE 6/5/08) le conoscenze sono il “risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento [...]”; le abilità sono “le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi [...]”; la competenza è “la comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio [...]”.

Si tratta di concetti recepiti saldamente nel sistema di istruzione italiano, ad es., ad opera dell’art. 2 DM n. 139/07, dell’art. 5, c. 1 lett. a) dei DDPR 15/3/10 n. 87, 88, ecc. È ovvio che l’uso indistinto di tali categorie valutative da parte della commissione denota perplessità ed arbitrarietà dell’azione amministrativa e rendono le griglie un mezzo non assoluto di valutazione, in quanto non comparabili con standard riconosciuti.

E) 2. Nella griglia della 1^a prova il criterio 1.b (completezza della conoscenza dimostrata) viene specificato nel verbale n. 8: “richiede i riferimenti normativi”. In primo luogo è evidente che non esiste alcun legame fra completezza della conoscenza dimostrata e riferimenti normativi.

In altre parole il verbale non “specifica” in che cosa consista la completezza delle conoscenze dimostrate nell’elaborato ma, palesemente, **aggiunge ulteriori consegne** al candidato, che deve dimostrare di conoscere i riferimenti normativi dell’argomento trattato. In sostanza il verbale **non qualifica la griglia ma aggiunge ulteriori indicatori di giudizio** che però **non trovano posto razionale nei livelli numerici della griglia**.

E) 3. Sempre nella 1^a griglia, il criterio 1.c (“interpretazione critica (ragionata) dei temi sviluppati”) viene specificato con “richiede il preciso riferimento all’INVALSI e alle azioni che il dirigente propone per il miglioramento delle azioni formative attraverso l’utilizzo degli strumenti INVALSI”.

In questo caso l’incongruenza logica è ancor più manifesta, non risultando possibile stabilire alcun nesso fra *interpretazione critica dei temi* trattati nell’elaborato, da un lato, e metodologie INVALSI, dall’altro.

Ed invero l’INVALSI è “l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione”. Quest’organismo di diritto pubblico deriva dalla trasformazione del Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) di cui all’art. 290 TU n. 297/94, operata con d.lgs. 20/7/99 n. 258 ed è stato riordinato con d.lgs. 19/11/04 n. 286.

Fra i suoi compiti, fra l’altro, “effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti [...] Studia le cause dell’insuccesso e della dispersione scolastica [...] Svolge attività di supporto e assistenza tecnica all’Amm.ne scolastica ed alle singole scuole...”.

La precisazione è necessaria per intendere che il riferimento all’INVALSI ed ai suoi strumenti sia completamente estraneo all’*interpretazione critica (ragionata) dei temi sviluppati*” (indicatore 1.c.) che il verbale in questione specifica in questi termini, del tutto illogici e contraddittori.

E) 4. Ulteriore incongruenza, stavolta nella griglia 2, si riscontra nel criterio 1.a. (“individuazione degli elementi di contesto interni ed esterni in relazione alla trattazione del caso”). Tale criterio fa riferimento al contesto interno ed esterno alla scuola. Nel verbale n. 8 **il riferimento all’esterno**

scompare. “L’indicatore 1.a. richiede il riferimento al clima educativo e didattico e alla situazione relazionale **all’interno** della scuola, tenuto conto... del contesto **interno**”.

Qual è l’elaborato corretto? Quello che tratta solo il versante interno (giusta verbale) o quello che li esamina entrambi (griglia)? Impossibile conoscere come ha operato concretamente la commissione nell’attribuzione dei voti. Anche per tale profilo i provvedimenti impugnati sono affetti da perplessità, contraddittorietà ed illogicità.

Non solo, ma il criterio in questione è illegittimo anche per violazione dell’art. 10, c. 1, del bando e dell’art. 6, c. 1 del DPR n. 140/08, che espressamente stabiliscono che “la seconda prova scritta consiste nella risoluzione di un caso relativo alla gestione dell’istituzione scolastica con particolare riferimento alle strategie di direzione in rapporto alle esigenze formative del territorio”. Il criterio è quindi illegittimo perché perplesso su un punto decisivo del contenuto delle prove.

F) È da sottolineare in sintesi che i vizi riscontrati assumono ulteriore gravità considerando che durante i lavori di correzione v’è stata sostituzione di un commissario (Ceci al posto di De Masi). Se comunque la commissione è obbligata a dotarsi di strumenti valutativi razionali ed equilibrati, tale razionalità diventa indefettibile allorché subentri nella valutazione un commissario che non ha partecipato all’elaborazione dei criteri e delle griglie, per il quale questi costituiscono un dato che deve recepire, ed applicare, per quello che dicono oggettivamente.

In somma i criteri complessivamente elaborati dalla commissione risultano illegittimi anche perché, con tutte le incongruenze, anfibologie, necessità di

specificazioni (inespresse negli atti), ecc., violano il principio fondamentale di ogni strumento valutativo (che vuole essere) oggettivo: quello dell'autosufficienza dei criteri di valutazione. Un sistema valutativo è razionale se consente a qualsiasi esperto della materia di correggere le prove e, applicando le griglie, di giungere agli stessi risultati della commissione. Questo nel caso presente è un risultato impossibile e quindi causa di illegittimità.

Del resto sono elemento indicatore dell'eccesso di potere proprio i risultati della valutazione (e relativi criteri) che si impugnano.

Risulta che, su 236 posti a concorso, gli ammessi agli orali sono stati 228, quindi inferiori. Ma il dato eclatante è che **quasi il 100% degli ammessi ha conseguito il voto minimo di 21/30. I voti più alti non sono stati più di cinque.**

Anche un'osservazione statistica, quando descriva un fenomeno in maniera univoca ed incontestabile come nel caso presente, acquisisce uno spessore fattuale che costituisce elemento sintomatico dell'eccesso di potere. Orbene, posto che un apparato valutativo si misura anche dai risultati, è evidente che una percentuale del 98% di risultati minimi è indice di un'irrazionalità dei criteri di valutazione.

Ciò anche considerando che la selezione de quo è **un concorso di 2^a grado**, riservato a personale che ha un'anzianità minima di 5 anni da docente di ruolo (art 3 del bando). Non essendo un concorso ad accesso libero, nel quale la possibilità della presenza di candidati non portatori di particolari competenze è fisiologica, un appiattimento verso il risultato minimo è indice di un cattivo funzionamento dei criteri di valutazione.

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Anche con riferimento alle censure di cui sopra, dall'illegittimità dei criteri, delle griglie e del verbale esplicativo, discende in via derivata l'illegittimità di tutte le operazioni conseguenti, compresi voti, giudizi, prove orali.

V.VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COST..

Stante la ritenuta esaustività delle censure formulate nei precedenti motivi di ricorso ai fini dell'annullamento dell'intera procedura e della sua riedizione, solo per completezza, i ricorrenti tengono a segnalare all'Ecc.mo Giudicante che la Procura della Repubblica di Bari ha aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di cui all'art. 323 c.p..

I fatti denunciati attengono alla esclusione, il giorno 14/12/2011, durante lo svolgimento della prova scritta, di due candidati sorpresi a copiare ed alla partecipazione alla seconda prova del 15/12/2012 di uno dei candidati espulso il giorno precedente.

Con riferimento a tale candidato l'episodio dell'allontanamento dall'aula 4 dell'Istituto Elena di Savoia di Bari, dove si svolgeva la prova, da molti concorrenti dichiarato come avvenuto, non sarebbe stato nemmeno verbalizzato.

E' evidente che ove venga accertata in sede penale la responsabilità al riguardo della Commissione o di qualche suo componente, certamente verrebbero posti in dubbio i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio che la Commissione è tenuta ad osservare.

ISTANZA DI SOSPENSIONE: I motivi di ricorso innanzi svolti

giustificano la richiesta cautelare sotto il profilo del fumus.

I danni gravi ed irreparabili per i ricorrenti sono evidenti ove si consideri che i provvedimenti impugnati hanno determinato la loro ormai definitiva estromissione dal concorso al quale avevano partecipato, affrontando anche rilevanti spese per la preparazione.

Peraltro, stante la ritenuta gravità e fondatezza delle censure innanzi formulate, potrebbe anche essere interesse dell'Amministrazione sospendere la procedura concorsuale nell'attesa di una sollecita definizione nel merito del ricorso, previa integrazione del contraddittorio che i ricorrenti richiederanno all'Ecc.mo Giudicante con separata istanza che verrà depositata unitamente al ricorso o comunque l'adozione di altre misure cautelari a tutela degli interessi dei ricorrenti.

La richiesta sospensione dei provvedimenti che, per i tempi necessari per la fissazione della C.C., verrà deliberata in coincidenza con la conclusione delle prove orali, interverrebbe comunque in tempo utile ad evitare, nella condivisione da parte dell'Ecc.mo Giudicante delle formulate censure annullatorie dell'intera procedura, la effettuazione del periodo di formazione e tirocinio da parte dei concorrenti idonei e la loro assunzione a tempo indeterminato quali dirigenti scol.c.

Tanto sino alla decisione nel merito del contenzioso, previa integrazione del contraddittorio.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

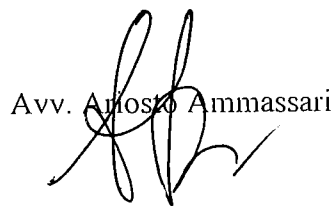
L'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati e della intera procedura concorsuale con la conseguente sua riedizione aperta a tutti

i candidati già ammessi alle prove scritte, con ogni conseguente statuizione anche in ordine a spese ed onorari di giudizio.

L'antescritto ricorso, di valore indeterminato e di pubblico impiego, in quanto inerente una procedura concorsuale alla quale possono accedere docenti già di ruolo, è soggetto al C.U. di € 300,00.

Lecce – Bari 28/6/2012


Avv. Franco Carrozzo


Avv. Ariosto Ammassari

RELATA DI NOTIFICA: istanti MANGINI MARCELLA CARMELA e ALTRI e gli avv.ti Franco Carrozzo e Ariosto Ammassari io sott. Ufficiale Giudiziario addetto all'U.U.N. c/o Corte Appello di Bari HO NOTIFICATO copia dell'antescritto ricorso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari alla via Melo n. 97 e quivi facendone consegna di copia a mani

Altra copia HO NOTIFICATO all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in persona del suo Dirigente in carica, presso l'Ufficio